



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

## REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA DALLA FAUNA SELVATICA

**n. 53**

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n.65 del 13-06-2006

**REGOLAMENTO**  
**PER LA PREVENZIONE ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI**  
**ARRECATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA DALLA FAUNA**  
**SELVATICA**

**Art. 1.**  
**Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 5 gennaio 1995 n° 7, le procedure amministrative e le modalità per la prevenzione, l'accertamento ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e/o patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi di Protezione Faunistica, nelle Zone di Sperimentazione e nei Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica.
2. Per far fronte ai danni di cui al comma 1, ai sensi della stessa Legge regionale 7/95, è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, denominato "fondo di tutela delle produzioni agricole".

**Art. 2.**  
**Gestione del Fondo di tutela delle produzioni agricole**

1. Ai fini della gestione del fondo di cui all'art. 1 comma 2, è costituito e preposto in questo Ente un comitato, denominato Comitato di gestione del fondo di tutela delle produzioni agricole, composto da:
  - Dirigente del Servizio Risorse Naturali - Ecologia;
  - tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Il fondo di cui trattasi viene ripartito annualmente dalla Regione alle Province, cui è affidata la concreta gestione dello stesso. La Regione, ai sensi dell'art. 34, comma 3-bis della Legge Regionale 5 gennaio 1995 n° 7, destina parte del fondo anche agli Ambiti Territoriali di Caccia per le finalità di prevenzione e risarcimento danni da attuare nei territori destinati a caccia programmata.
3. Con tale fondo le province risarciscono i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi di Protezione Faunistica, nelle Zone di Sperimentazione e nei Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica.

**Art. 3**  
**Esclusioni dal risarcimento dei danni**

- 1.E' a carico:
  - 1.1 dei rispettivi concessionari, il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei Centri privati di Riproduzione della Fauna Selvatica, nelle

Aziende Faunistico-Venatorie, nelle Aziende Agrituristiche-Venatorie, nelle Zone per l'Addestramento cani e per le Gare Cinofile.

- 1.2 dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia competenti per territorio, il risarcimento e/o la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori destinati alla caccia programmata, in cui è possibile cioè esercitare l'attività venatoria, nonché nelle "Zone di ambientamento della fauna selvatica".
- 1.3 dell'Ente Gestore delle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, il risarcimento e/o indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica alle colture agricole nei territori che ricadono all'interno della delimitazione di tali aree.
- 1.4 della Regione Marche, che provvede mediante apposite polizze assicurative, il risarcimento dei danni a cose e beni diversi dalle produzioni agricole (automobili, ciclomotori ecc.).

2. La Provincia, in ogni caso, non risarcisce:

- 2.1 danni richiesti da proprietari o conduttori dei fondi ricadenti negli istituti di protezione faunistica di cui all'art. 1, comma 1, non titolari di relativa partita IVA.
- 2.2 danni a coltivazioni realizzate con la finalità di incrementare le disponibilità alimentari per la fauna selvatica e già oggetto di ammissione a contributo, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/95.
- 2.3 danni a tartufaie "non riconosciute" ai sensi della legislazione vigente e prive della necessaria recinzione a tutela dell'impianto.
- 2.4 danni relativi a colture e/o opere dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento.
- 2.5 danni nei boschi o rimboschimenti dopo i tre anni dall'impianto.
- 2.6 danni provocati da animali di bassa corte o da altri animali domestici e/o inselvatichiti (piccioni).
- 2.7 danni stimati per valore inferiore a €100,00.
- 2.8 danni a piantagioni di "frutta secca" (castagne, noci e nocciole), in cui il proprietario o conduttore non sia in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto mediante presentazione di fatture della passata stagione.
- 2.9 danni a colture in cui si accertino carenti pratiche colturali necessarie all'ottenimento di una ordinaria produzione agricola.
  - 2.9.1 danni causati ad allevamenti appartenenti a ditte prive di iscrizione al Registro provinciale degli allevatori per la specie oggetto di richiesta.
  - 2.9.2 danni denunciati in richieste pervenute per le seguenti colture oltre i termini sotto indicati:
    - 31 luglio per colture cerealicole;
    - 30 ottobre per il girasole;
    - 30 gennaio per il mais;
    - 30 ottobre per i vigneti.

#### **Art. 4.**

#### **Attività di prevenzione danni e valutazione del Comitato di Gestione del Fondo di Tutela delle Produzioni Agricole**

1. La provincia persegue l'obiettivo della prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, in sintonia con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione degli istituti di protezione faunistica, ai sensi dell'art. 34 della Legge regionale n° 7/95.

2. L'attività di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole si esplica nelle seguenti forme:
- a) I proprietari o i conduttori dei fondi agricoli che praticano colture ad alto reddito (colture determinanti un reddito superiore ad € 800,00 per ettaro) possono richiedere un "contributo" da parte di questo Ente per realizzare sistemi di prevenzione in detti fondi, per un importo massimo pari al 70% del totale della spesa sostenuta, al netto dell'IVA. L'entità del reddito di €800,00 è determinata in relazione al valore medio di mercato che le colture interessate hanno registrato nella Provincia nei tre anni precedenti.
  - b) Il Comitato di gestione del Fondo di tutela delle produzioni Agricole, qualora in un'unica istanza di risarcimento venga richiesta una somma superiore ad €2.500,00 oppure da dati storici si evidenzino un perpetuo ricorso a richieste di risarcimento da parte dello stesso richiedente, può convocare la Ditta in questione per trovare un possibile sistema preventivo per la specifica tipologia di danneggiamento e di selvatico responsabile, partecipando con un contributo pari al massimo al 70% delle spese da sostenere per il sistema preventivo che si riterrà opportuno porre in essere, al netto dell'IVA. In caso di mancato accordo tra le parti il proprietario o conduttore convocato dal Comitato dovrà esimersi dal presentare, annualmente, richieste di risarcimento superiori ad €500,00 per le colture per cui non c'è stata la volontà di perseguire sistemi atti a ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle colture stesse.
  - c) Il Comitato, su apposita richiesta, valuterà anche l'opportunità di concedere, a titolo di comodato d'uso gratuito, strumenti atti alla prevenzione dei danni, a proprietari o conduttori di fondi che ne facciano regolare richiesta alla Provincia. Tale strumento si realizza tramite l'impiego di attrezzature di proprietà della Provincia, che vengono concesse per lo stretto tempo necessario all'esplicazione della propria funzione di prevenzione e ritirate al termine del periodo concordato.
3. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui al comma 2 lett. a) e b), presentano al Comitato di gestione del Fondo di Tutela delle produzioni Agricole la relativa richiesta, corredata da una descrizione dell'opera da realizzare completa dei relativi costi. Tale richiesta verrà valutata dal Comitato e, se ritenuta meritevole di accoglimento, il richiedente verrà autorizzato alla messa in opera del sistema preventivo. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori i beneficiari del contributo rendicontano la spesa sostenuta, tramite apposite fatture, a questo Servizio, che entro i successivi 90 giorni, provvede, previo sopralluogo, alla relativa liquidazione.
4. I soggetti di cui al comma 2 lett. a) e b), che beneficeranno dei sistemi di prevenzione di cui sopra, non potranno usufruire, per cinque anni dalla messa in opera del sistema preventivo, del risarcimento danni alle produzioni agricole per la tipologia di danno oggetto di prevenzione.
5. I soggetti di cui al comma 2 lett. c), che beneficeranno dei sistemi di prevenzione in comodato d'uso, non potranno usufruire del risarcimento danni alle produzioni agricole per la coltura per la quale si usufruisce del sistema preventivo e per tutta la durata del periodo di comodato d'uso.

## **Art. 5.**

### **Modalità di richiesta risarcimento danni**

1. La richiesta di risarcimento danni, esente da bollo, deve essere redatta esclusivamente su modulo allegato al presente regolamento e disponibile sul sito: [www.provincia.ap.it](http://www.provincia.ap.it). Deve essere inoltrata alla Provincia, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del danno, tenendo presente che i danni alla semina devono essere dichiarati nel periodo

- compreso tra la semina e l'avvenuta emergenza della coltura, mentre quelli alla produzione almeno 15 giorni prima della raccolta del prodotto.
2. La richiesta va inoltrata alla Provincia di Ascoli Piceno – *Servizio Risorse Naturali – Ecologia* – Viale della Repubblica, 34 – 63100 Ascoli Piceno.
  3. Alla richiesta devono essere allegati:
    - a) planimetria attuale del fondo interessato con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno;
    - b) visura catastale aggiornata delle superfici interessate dal danno;
    - c) fotocopia sottoscritta in calce di un valido documento di riconoscimento;
    - d) certificato del medico veterinario della A.S.L. competente per il territorio, per danni al patrimonio zootecnico;
    - e) attestato di riconoscimento di "tartufaia coltivata o controllata", rilasciato dall'Ente competente ai sensi della legislazione vigente, in caso di danni a tartufaia;
    - f) copia di denuncia delle uve entro il 31/12, in ipotesi di danneggiamenti di vigneti soggetti a disciplinare di produzione.
  4. Qualora la domanda risulti incompleta dei dati e degli allegati suddetti, non si darà luogo all'istruttoria e la domanda, decorsi vanamente 10 gg. dalla eventuale richiesta di integrazione, verrà respinta con apposito atto di reiezione.
  5. Il richiedente è responsabile di tutto quanto dichiarato nella richiesta di risarcimento secondo le leggi civili e penali.

#### **Art. 6.**

##### **Adempimenti del richiedente**

1. Il richiedente deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulle opere e/o colture danneggiate che possa comprometterne o pregiudicarne la stima, per almeno 15 giorni successivi alla presentazione della denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno al tecnico dell'Amministrazione Provinciale. Decorso tale periodo (inteso in 15 giorni) l'istanza si intende accettata.
2. In casi eccezionali e motivati (ad esclusione di motivazioni inerenti la raccolta del prodotto), il richiedente, una volta inoltrata la richiesta di risarcimento danni, deve contattare il Servizio Risorse Naturali (ai numeri riportati sul modello di domanda) chiedendo che venga espletato urgentemente il sopralluogo da parte del tecnico accertatore o, in alternativa, per essere autorizzati ad intervenire in maniera autonoma, evitando così l'aggravarsi del danno.
3. E' facoltà del richiedente allegare qualsiasi tipologia di documentazione: fotografica, videofilmata, perizie redatte da tecnici abilitati ecc., ai fini della dimostrazione del danneggiamento subito.

#### **Art. 7.**

##### **Accertamento del danno mediante sopralluogo**

1. Il tecnico della Provincia provvede ad accertare in loco, nei 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di risarcimento, alla presenza del proprietario/conducente o alla presenza dell'incaricato ad assistere al sopralluogo (preavvertiti telefonicamente almeno 24 ore prima dell'ispezione), l'entità del danno.
2. Il tecnico provinciale può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella richiesta di risarcimento.

3. All'atto del sopralluogo il tecnico provinciale redigerà apposito verbale di sopralluogo, debitamente sottoscritto dal richiedente e/o suo delegato per accettazione di quanto in esso riportato. Il verbale deve indicare:
  - a) superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo;
  - b) stato di vegetazione, fitosanitario e produttività della coltura;
  - c) superficie danneggiata;
  - d) presunta data del danno;
  - e) fauna selvatica responsabile del danno;
  - f) indicazioni circa opere di prevenzione di eventuali ulteriori danni;
  - g) tipologia di raccolta del prodotto.
4. Il tecnico provinciale, sulla base dei dati desunti, procede alla stima del danno redigendo apposito documento tecnico con allegato fotografico esplicativo delle condizioni generali e particolari delle produzioni agricole interessate dal danneggiamento; tale documento sarà posto al vaglio del Comitato di Gestione del fondo di tutela delle produzioni agricole.
5. Per la valutazione del danno, il tecnico della Provincia, seguirà i normali procedimenti estimativi, prendendo come riferimento i mercuriali della Camera di Commercio di Ascoli Piceno o, in alternativa, i prezzi praticati dal Consorzio Agrario Provinciale, relativi al periodo dell'avvenuto danneggiamento e decurtati delle spese necessarie per la raccolta del prodotto, in caso di raccolta in affidamento conto terzi.

#### **Art. 8.**

#### **Valutazione del danno da parte del Comitato di Gestione del Fondo di Tutela delle Produzioni Agricole**

1. La Provincia, periodicamente e comunque con cadenza almeno trimestrale, convoca il Comitato di Gestione del Fondo di Tutela delle Produzioni Agricole, il quale verifica le istanze pervenute, valuta la documentazione esistente in merito e fornisce il parere circa l'ammontare del danno da liquidare.
2. E' facoltà del Comitato richiedere eventuale documentazione integrativa alle istanze pervenute.
3. Di ogni seduta del Comitato è curato apposito verbale, a cura del Segretario del Comitato.

#### **Art. 9.**

#### **Liquidazione del danno**

1. La Provincia, sentito il parere del Comitato di gestione del Fondo di Tutela delle Produzioni Agricole, provvede alla liquidazione dei danni agli aventi diritto.
2. Gli aventi diritto verranno liquidati entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della Legge Regionale 5 gennaio 1995 n° 7, comunque entro gli stanziamenti del fondo regionale costituito.

#### **Art. 10.**

#### **Norme Transitorie e Finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

2. Il presente regolamento verrà stampato e diffuso a cura dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno per garantire la massima informazione alle categorie interessate.
3. Il presente Regolamento potrà subire variazioni in seguito all'emanazione di nuovi criteri e modalità per la disciplina del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, di cui all'art. 6-bis della L.R. 7/95.

Allegato:

Spett.le  
**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI  
ASCOLI PICENO**  
Servizio Risorse Naturali - Ecologia  
Viale della Repubblica, 34  
63100 ASCOLI PICENO

**OGGETTO: L.R. 7/95, art. 34 – Richiesta di risarcimento danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e/o al patrimonio zootecnico ricadenti negli Istituti di Protezione della fauna selvatica.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Tel. Abit e/o Cell \_\_\_\_\_ Part. IVA \_\_\_\_\_ (obbligatorio)  
Cod. Allevamento (solo per danni arrecati al patrimonio zootecnico) \_\_\_\_\_

ai sensi ed agli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni,

**CHIEDE**

alla S.V. il risarcimento del danno causato da (specificare la specie di selvatico) \_\_\_\_\_ avvenuto approssimativamente il \_\_\_\_\_, alle seguenti colture e/o produzioni zootecniche: \_\_\_\_\_, sulle sotto elencate particelle, ubicate al nuovo catasto terreni del comune di \_\_\_\_\_, località \_\_\_\_\_.

Foglio N.	Particella/e	Sup. (ha)	Coltura e/o produzione zootecnica	Quantitativo danneggiato (q)	Importo richiesto (€)
TOTALE (ha)			TOTALE (€)		



## DICHIARA

- 1) di essere **proprietario / affittuario / altro** (*specificare: \_\_\_\_\_*) del fondo sopra descritto.
- 2) di essere unico beneficiario dell'eventuale risarcimento erogato da questo Ente, in caso di proprietà indivisa (comproprietà) del fondo oggetto di danneggiamento.
- 3) **di astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulle opere e/o colture danneggiate che possa comprometterne o pregiudicarne la stima, per almeno 15 giorni successivi alla presentazione della denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno al tecnico dell'Amministrazione Provinciale.**
- 4) di inoltrare la presente richiesta essendo a conoscenza che:
  - 4.1 In casi eccezionali e motivati (ad esclusione di motivazioni inerenti la raccolta del prodotto), il richiedente, una volta inoltrata la richiesta di risarcimento danni, deve contattare il Servizio Risorse Naturali ai seguenti numeri (Ufficio: 0736/277713-0736/277228 Reperibilità danni: 334/7298671) chiedendo che venga espletato urgentemente il sopralluogo da parte del tecnico accertatore o, in alternativa, per essere autorizzati ad intervenire in maniera autonoma, evitando così l'aggravarsi del danno.
  - 4.2 la richiesta di risarcimento deve essere presentata entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del danno.
  - 4.3 i danni alla semina devono essere dichiarati nel periodo compreso tra la semina e l'avvenuta emergenza della coltura.
  - 4.4 i danni alla produzione devono essere dichiarati almeno 15 giorni prima della raccolta del prodotto.
  - 4.5 è facoltà del richiedente allegare qualsiasi tipologia di documentazione: fotografica, videofilmata, perizie redatte da tecnici abilitati ecc., ai fini della dimostrazione del danneggiamento subito.

### ALLEGATI:

- a) **planimetria attuale del fondo interessato con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno;**
- b) **visura catastale aggiornata delle superfici interessate;**
- c) **fotocopia sottoscritta in calce di un valido documento di riconoscimento;**
- d) *certificato del medico veterinario della A.S.L. competente per territorio, qualora il danno interessi produzioni zootecniche;*
- e) *attestato di riconoscimento di "tartufaia coltivata o controllata" rilasciato dall'Ente competente, ai sensi della legislazione vigente, in caso di danni a tartufaia;*
- f) *copia di denuncia delle uve entro il 31/12, in ipotesi di danneggiamenti a vigneti soggetti a disciplinare di produzione.*

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente in indirizzo unicamente al completamento del procedimento autorizzativo, dell'attività di controllo e studi statistici.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma)